

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E DI COMPETENZA PROVINCIALE – PERIODO 2009-2014 - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA”.

C.U.P. J16J09000020003

C.I.G. Z8400C2A40

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Dott. Ing. Roberto BERTORA, nato ad Alassio (Sv) il 03/02/1955 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L’Arch. Piero CAPOBIANCO con studio in Via Carlo Boggio, 40 - 10138 Torino, cod. fisc. CPB PRI 57A25 L219V, P.IVA 02689620017, nato a Torino il 25/01/1957, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2032;

PREMESSO CHE

Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Riscaldamento Scuole ed Edifici Provinciali n. 15-25610/2011 del 17/08/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito all’Arch. Piero CAPOBIANCO con studio in Via Carlo Boggio, 40 - 10138 Torino, cod. fisc. CPB PRI 57A25 L219V, P.IVA 02689620017, l’incarico professionale di collaudo tecnico-amministrativo relativamente al “Servizio energetico negli edifici di proprietà e di competenza provinciale – periodo 2009-2014 - Interventi di ottimizzazione energetica”.

Ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z8400C2A40 e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. J16J09000020003.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all’Arch. Piero CAPOBIANCO, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo relativamente al “Servizio energetico negli edifici di proprietà e di competenza provinciale – periodo 2009-2014 - Interventi di

ottimizzazione energetica”.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nell'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo delle opere con lo scopo di verificare e certificare:

- a) se l'opera sia eseguita in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite;
- b) se l'opera sia eseguita in conformità al contratto ed alle varianti debitamente approvate;
- c) se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
- d) se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale siano regolati secondo le stipulazioni del contratto;
- e) se nella gestione delle opere in economia si sia avuta cura degli interessi dell'Amministrazione;
- f) esaminare eventuali riserve e relativo parere;
- g) rilasciare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Nell'atto di collaudo il collaudatore ha facoltà di esaminare le domande dell'appaltatore, se tali domande sono iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi e nei termini stabiliti dal “Regolamento”, mentre nessun'altra domanda potrà essere presa in considerazione.

Il collaudo comprende anche l'aspetto contabile al fine di accertare la corrispondenza dei conti alle risultanze di fatto.

Esaminati i documenti, il collaudatore dovrà fissare, senza alcun ritardo, il giorno in cui procederà alla visita di collaudo informandone il Responsabile del procedimento, l'appaltatore e tutti coloro che hanno avuto parte nella direzione e sorveglianza dei lavori e, ove fosse necessario, anche al personale giornaliero che vi fosse applicato, affinché intervengano alla visita di collaudo. La comunicazione va effettuata mediante avviso notificato e sottoscritto dall'appaltatore o mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il collaudatore potrà eseguire un congruo numero di misurazioni atte ad accertare tutti i dati indicati nei conti e nei documenti giustificativi per dimensioni, forma, quantità, qualità dei materiali e delle provviste.

Il collaudatore, accertando delle discordanze, dovrà distinguere:

- a) se i difetti siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;
- b) se i difetti siano di poca entità;
- c) se i difetti non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio e si possano lasciar sussistere senza inconvenienti.

Il collaudatore dovrà restituire all'amministrazione tutti i documenti da essa avuti in seguito a sua richiesta.

Le riserve saranno definite all'approvazione, da parte dell'Ente appaltante, del collaudo tecnico-amministrativo.

Il collaudatore dovrà, in base alle disposizioni contenute nel “Regolamento”, compilare i seguenti documenti:

- a) processo verbale di visita contenente i dati sui soggetti partecipanti ai lavori, sul progetto, sull'appalto, sui verbali di consegna, proroghe, sospensioni, ultimazione dei lavori, sui tempi, sugli importi nonché il nominativo dei soggetti intervenuti alla visita e la descrizione delle opere eseguite;
- b) relazione sui risultati della visita contenente lo sviluppo logico delle proprie valutazioni, la dichiarazione di collaudabilità o meno dell'opera e le eventuali restrizioni in merito, la liquidazione delle penali e delle multe nonché il credito dell'appaltatore;

- c) relazione sulle riserve (in busta chiusa);
- d) certificato di collaudo esprimente il giudizio finale sull'opera e contenente la liquidazione finale del corrispettivo spettante all'appaltatore.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il collaudo tecnico amministrativo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause il collaudatore trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso in cui i ritardi siano attribuibili al collaudatore, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale relativamente al collaudo tecnico-amministrativo è stabilito in complessivi Euro 5.366,40, di cui Euro 4.300,00 al netto dello sconto per onorario e spese conglobate, Euro 172,00 per contributo Integrativo INARCASSA al 4% ed Euro 894,40 per IVA al 20%.

Il corrispettivo di cui sopra è calcolato in applicazione delle tariffe professionali in vigore e in applicazione del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà in unica soluzione dietro emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transizioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice C.I.G. e, ove obbligatorio, il codice C.U.P. assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare, il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

In particolare di non aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative di controllo, di progettazione, di direzione lavori, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo, non ha avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori, non fa parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

Art. 10 - Revoca

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere,
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo, a seguito di formale richiesta,
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera,
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo alle obbligazioni assunte,

è ammessa per la Provincia la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni

correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 del Codice Civile.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino, Via Carlo Boggio, 40. Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Il Dirigente del Servizio

L'incaricato

L'incaricato, Arch. Piero Capobianco, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Il Dirigente del Servizio

L'incaricato